

PIANO DI RECUPERO AGRARIO DELL'OLIVETO STORICO DI LERICI

OSSERVAZIONI AL P.R.A. ADOTTATO
con Delib. di CC n. 38 del 28/11/2025

VALUTAZIONI e CONTRODEDUZIONE

- D4.1- LEGAMBIENTE
- D4.2- ITALIA NOSTRA
- D4.3- CIRCOLO PD di LERICI
- D4.4- BERNARDO RATTI

febbraio 2026


elaborato **D4**



COMUNE DI LERICI
Provincia della Spezia

RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO Versanti La Serra - Tellaro

Ai sensi del Capo III della LR 23/2018



<i>coordinamento</i>	Antonio CHIRICO <i>Prof. Ingegnere</i>	Via P. Toselli, 11 - 1916143 GENOVA (GE) tel. 010 3514652 Email: ing.antoniochirico@gmail.com
<i>redazione</i>		
<i>cartografia GIS ver ass VAS</i>	Elisabetta BECAGLI <i>Pianificatore Territoriale</i>	Via Cerretti, 69 - 19038 S. STEFANO MAGRA (SP) tel. 392 5581187 Email: elisabetta.becagli86@gmail.com
<i>asp. naturalistici ed agronomici</i>	Paolo CAVIGLIA <i>Dott. Agronomo</i>	Via Milano, 1 - 17019 VARAZZE (SV) tel. 338 8881076 Email: pacavigli@protonmail.com
<i>aspetti naturalistici</i>	Gabriella COZZANI <i>Dott. Agronomo</i>	Via della Stazione, 9bis - 19020 VEZZANO LIGURE (SP) tel. 333 7804876 Email: gaya76@virgilio.it
<i>urbanistica e paesaggio</i>	Doriano LUCCHESINI <i>Architetto</i>	Via Mascardi, 42 - 19038 SARZANA (SP) tel. 0187 610573 Email: d.lucchesini@studioapua.com
<i>rilevi in sito</i>	Joshua PAGANO <i>Architetto</i>	Via San Bernardino, 31 - 19032 LERICI (SP) tel. 334 1684089 Email: joshuapagano90@gmail.com
<i>aspetti geologici</i>	Paolo PETRI <i>Dott. Geologo</i>	Via A. Pacinotti, 18 - 19120 LA SPEZIA (SP) tel. 335 6002176 Email: paolopetri@logicadeteritorio.com



D4.1

OSSERVAZIONE di LEGAMBIENTE al P.R.A del 11/01/2026 prot. Arrivo 931

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Dalla lettera di trasmissione delle osservazioni: <i>Legambiente accoglie con grande attenzione la manifestazione di interesse del Comune al recupero produttivo e paesaggistico degli oliveti abbandonati nei versanti tra La Serra e Tellaro. Il ripristino di questo agro-ecosistema rappresenterebbe un traguardo ambientale e culturale di alto valore, e il piano di fattibilità che abbiamo analizzato ne delinea un quadro conoscitivo utile per immaginare un percorso operativo.</i></p>	<p>a) <i>“Legambiente accoglie con grande attenzione la manifestazione di interesse del Comune al recupero produttivo e paesaggistico degli oliveti abbandonati nei versanti tra La Serra e Tellaro.”</i></p>	<p>Si ringrazia per l'interesse manifestato</p>
<p><i>La prima e più rilevante osservazione è che il Piano, nella sua stesura attuale, manca di un cronoprogramma attuativo vincolante. In assenza di una chiara definizione di soggetti attuatori, risorse economiche, fasi temporali e sequenze operative, il rischio concreto è che esso rimanga un catalogo di intenti, privo di quegli strumenti esecutivi e di quelle certezze procedurali indispensabili per coinvolgere concretamente la comunità agricola e attrarre gli investimenti necessari.</i></p>	<p>b) <i>“ La prima e più rilevante osservazione è che il Piano, nella sua stesura attuale, manca di un cronoprogramma attuativo vincolante. “</i></p>	<p>b') Il P.R.A. è uno strumento urbanistico autonomo. Negli strumenti urbanistici sia generali (PUC) sia particolareggiati od operativi (come il presente) non ci sono “cronoprogrammi” che stabiliscono la sequenza nel tempo degli interventi da fare durante il periodo di validità; ci sono invece una serie di norme che sviluppano in maniera ordinata e coerente cosa si può e cosa non si può fare nel territorio oggetto del Piano. Lo stesso accade per il P.R.A. del Comune di Lerici, che è uno strumento urbanistico a tutti gli effetti come chiaramente risulta alla lettura -anche affrettata- della Legge regionale n° 23/2018</p>
<p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punti 3.1.6/3.1.7 Aspetti gestionali del Piano - Priorità di intervento: <u>1 accordo di programma</u> L'Accordo di Programma (necessario per le ragioni tecniche di cui al punto 3.1.6) presuppone una base negoziale concreta, costituita in sostanza da due elementi materiali e dimostrabili: 1. La disponibilità del patrimonio fondiario pronto per il conferimento ai coltivatori; 2. Un programma definito e convincente per la realizzazione degli impianti e la gestione degli oliveti. Senza tutto questo non è realistico chiedere ad altri enti (Parco, Regione, Genio Civile etc) assenti a semplificazioni o deroghe, poiché non si può negoziare una facilitazione procedurale per un progetto che non dimostri di avere i fondamenti per esistere. L'Accordo di Programma, quindi, più che il primo passo, è quello successivo all'acquisizione attiva dei terreni e alla definizione operativa del progetto.</p>	<p>c) <i>L'Accordo di Programma (necessario per le ragioni tecniche di cui al punto 3.1.6) presuppone una base negoziale concreta, costituita in sostanza da due elementi materiali e dimostrabili: 1. La disponibilità del patrimonio fondiario pronto per il conferimento ai coltivatori; 2. Un programma definito e convincente per la realizzazione degli impianti e la gestione degli oliveti. “</i></p>	<p>c') L'Accordo di Programma è un accordo tra pubbliche amministrazioni che può anche definirsi su una base negoziale concreta che riguarda un determinato progetto (in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità delle opere è automatica, facendo quindi cadere una vostra successiva osservazione), ma in questo caso esso è invocato per altri scopi che sono chiaramente definiti dal Dlgs n° 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) all'art. 5, comma 2, che vi invitiamo a consultare.</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punti 3.1.7 2) individuazione di appezzamenti di terreno potenzialmente soggetti ad esproprio (ved. Anche 3.7.8) <i>L'esproprio non può essere "potenziale" in senso pianificatorio generico ma richiede una dichiarazione di pubblica utilità. Utilizzare una tale procedura prima di aver elaborato un piano attuativo concreto del progetto nel suo insieme, senza quindi riuscire a dimostrare che l'imprescindibile necessità pubblica dell'opera sia superiore all'interesse privato alla proprietà, rischia di configurarsi in un eccesso di potere esponendo l'amministrazione pubblica sicuri ricorsi</i></p>	<p>d) "L'esproprio non può essere "potenziale" in senso pianificatorio generico ma richiede una dichiarazione di pubblica utilità."</p>	<p>d') Il DPR n° 327/2001 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</i>) al Titolo II, art. 8, comma 1 recita espressamente: <i>"Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente..."</i> Riteniamo che il P.R.A. sia un atto di natura ed efficacia equivalente, quindi perfettamente idoneo alla preordinazione di una qualsiasi procedura di esproprio. E' ovvio che poi, per arrivare all'esproprio, occorrono: <ul style="list-style-type: none"> • l'apposizione del vincolo sui terreni da espropriare; • la dichiarazione di pubblica utilità; • la determinazione dell'indennità di esproprio; ma il quadro normativo del P.R.A. consente l'attivazione della procedura espropriativa che, ricordiamo, è nella legislazione italiana dall'anno 1865 e quindi non è assolutamente un'anomalia giuridica.</p>
<p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punti 3.1.7 3) appezzamenti di terreno soggetti a richiesta di coltivazione secondo la legge che riguarda terre incolte o mal coltivate. (ved. Anche 3.1.9) <i>"L'applicazione della legge sulle terre incolte o mal coltivate, procedura corretta per la costituzione del patrimonio fondiario, prevede oneri procedurali complessi che richiedono tempo, impegno e competenza, quali: • attivare una campagna pubblica di promozione della cessione dei terreni e del loro inserimento nella Banca della Terra (L.R. 4/2014), sollecitando decine/centinaia proprietari assenteisti a conferire volontariamente dei terreni, • in subordine o in parallelo avviare l'iter corretto per la dichiarazione di terra incolta, con conseguente iscrizione d'ufficio alla Banca della Terra, di tutti gli appezzamenti non gestibili con la modalità precedente..."</i></p>	<p>e) "L'applicazione della legge sulle terre incolte o mal coltivate, prevede oneri procedurali complessi che richiedono: • <i>attivare una campagna pubblica di promozione della cessione dei terreni e del loro inserimento nella Banca della Terra (L.R. 4/2014),</i> • <i>in subordine o in parallelo avviare l'iter corretto per la dichiarazione di terra incolta, con conseguente iscrizione d'ufficio alla Banca della Terra, di tutti gli appezzamenti non gestibili con la modalità precedente..."</i></p>	<p>e') L'applicazione della legge regionale sulle terre incolte, abbandonate o malcoltivate (L.R. n° 440/1978, con decreto di attuazione L.R. n° 18/1996) getta le <u>basi giuridiche</u> e operative per il recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati. L'adozione del P.R.A. crea le basi giuridiche perché il Comune di Lerici sia parte attiva in questo processo. La L.R. n° 4/2014 da voi citata (istituzione di "Banca della Terra") nulla aggiunge alla normativa di recupero definita dalla L.R. n° 18/1996; non c'è assolutamente nessun obbligo che i terreni da recuperare siano iscritti alla "Banca della Terra", che serve esclusivamente ad agevolare gli interventi di recupero e non altro. Dovendo poi seguire con le citazioni coerenti, si dovrebbe citare anche la legge che ha dato origine al P.R.A. (L.R. n° 23/2018) che cita entrambe le leggi in oggetto e le compendia per la realizzazione dei Piani di Recupero Agrario.</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 -Definizione degli interventi urbanistici Interventi nell'Area 1 (versanti La Serra soprastrada) In quest'Area sono previsti principalmente interventi di recupero dei piccoli edifici già adibiti alla coltivazione, che non sono in numero trascurabile, a partire da quelli della fascia centrale, che sembra essere la più trascurata. La vicinanza all'abitato di La Serra e la prossimità della Strada Provinciale possono favorire gli interventi di recupero in quest'area. Quest'Area è quella da cui potrebbe effettivamente partire l'intervento più visibile di recupero..</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 <i>Il recupero degli edifici funzionali all'attività agricola è un obiettivo condivisibile, ma deve essere inserito all'interno di una strategia attuativa definita. La complessità degli interventi e i costi connessi rendono infatti indispensabile una puntuale contestualizzazione sia sul piano normativo sia su quello finanziario. In assenza di un soggetto giuridico chiaramente individuato, che assuma la responsabilità della gestione, della manutenzione e del reperimento delle risorse economiche necessarie, tale obiettivo rischia di restare una mera enunciazione di principio, priva di reali possibilità di traduzione in azioni concrete.</i></p>	<p>f) <i>“Il recupero degli edifici funzionali all'attività agricola è un obiettivo condivisibile, ma deve essere inserito all'interno di una strategia attuativa definita. In assenza di un soggetto giuridico chiaramente individuato, tale obiettivo rischia di restare una mera enunciazione di principio, priva di reali possibilità di traduzione in azioni concrete “</i></p>	<p>f') Gli edifici presenti nell'area sono piccoli manufatti di valore testimoniale, (vedi censimento allegato al P.R.A) il cui recupero non è indispensabile per la finalità principale del P.R.A stesso (recupero dell'oliveto) e potrà essere affrontato agevolmente contestualmente alle diverse dimensioni dei lotti di intervento vedi campi 8 e 8a delle Norme di conformità dell'area 1</p>
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 Interventi nell'Area 2(versanti La Serra-Barbazzano). Il primo e propedeutico intervento in quest'Area è il recupero della viabilità (strada di Canale Fiascherino); questo recupero consentirebbe una “ricolonizzazione” dell'area, che ora è la più abbandonata. Interessante potrebbe essere anche l'accesso dal sentiero CAI n°432, anche se problematico per le sue condizioni di accessibilità. Lungo questo sentiero ci sono però numerosi fabbricati agricoli (in condizioni da accertare) e quindi anche questo percorso dovrebbe essere valorizzato. In quest'Area è di interesse la costruzione di ricoveri agricoli funzionali alla coltivazione del fondo, magari legando la costruzione alla distanza dalla strada da recuperare, con eventuale atto d'obbligo nella cura della strada stessa.</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 Interventi nell'Area 2 <i>Valgono qui le considerazioni già espresse per il punto precedente: Il recupero della viabilità per la ricolonizzazione dell'area è un obiettivo condivisibile, ma deve essere inserito all'interno di una strategia attuativa definita. La complessità degli interventi e i costi connessi rendono infatti indispensabile una puntuale contestualizzazione sia sul piano normativo sia su quello finanziario. In assenza di un soggetto giuridico chiaramente individuato, che assuma la responsabilità della gestione, della manutenzione e del reperimento delle risorse economiche necessarie, tale obiettivo rischia di restare una mera enunciazione di principio, priva di reali possibilità di traduzione in azioni concrete.</i></p>	<p>g) <i>“ Il recupero della viabilità per la ricolonizzazione dell'area è un obiettivo condivisibile, ma deve essere inserito all'interno di una strategia attuativa definita. “</i></p>	<p>g') trattasi di indirizzo nella relazione illustrativa: come per il punto precedente le opportunità attuative stanno nella flessibilità delle norme legate alle diverse dimensioni dei lotti di intervento vedi campo 8 lett. n) delle Norme di conformità dell'area 2</p>

Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0009909 del 13-03-2026 in arrivo



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 Interventi nell'Area 3 versanti Tellaro Portesone L'intervento prioritario di recupero sarebbe quello del vecchio borgo di Portesone, ovviamente, che avrà una sua regolamentazione particolare (prevista dalle NTA del Parco).</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.10 Interventi nell'Area 3 <i>L'inclusione del Portesone all'interno di un progetto pubblico finalizzato al superamento della frammentazione fondiaria, sollecita alcune riflessioni. Non è chiaro, in via preliminare:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quale sia il ruolo del progetto pubblico rispetto a un soggetto privato già titolare di un patrimonio fondiario integrato.</i> 2. <i>In che modo la sua inclusione contribuisca agli obiettivi generali del Piano, che sembrano prioritariamente rivolti al recupero di situazioni di abbandono legate alla polverizzazione delle proprietà.</i> 3. <i>Quali possano essere le condizioni e i vantaggi reciproci di una sua eventuale adesione, considerata la sua apparente autonomia gestionale.</i> <p><i>Rimaniamo in attesa di questi chiarimenti, che speriamo possano farci meglio inquadrare la coerenza di questa frazione con l'intero progetto.</i></p>	<p>h) <i>“ L'inclusione del Portesone all'interno di un progetto pubblico finalizzato al superamento della frammentazione fondiaria, sollecita alcune riflessioni</i></p>	<p>h') <i>si tiene conto, nella relazione illustrativa, dell'importanza nel contesto dell'Area 3 del recupero del borgo del Portesone ma nella struttura del P.R.A non vi è nessuna norma che lo riguardi, in quanto la disciplina relativa è già presente nelle norme del Parco, piano sovraordinato, cui ovviamente il P.R.A. deve attenersi</i></p>
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.11 Promozione dell'intervento di recupero Nella zona del Tigullio e soprattutto in quella delle Cinque Terre sono diversi gli interventi promozionali, rivolti verso la comunità internazionale e mirati al recupero dei coltivi, principalmente dei vigneti (ovviamente!). Si ritiene che queste iniziative promozionali -ben studiate e gestite- debbano obbligatoriamente seguire la proposta di recupero agrario, per farla procedere in maniera adeguata.).</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.11 <i>Nessun finanziatore, pubblico o privato, investirà in un progetto dove i diritti, i doveri e la titolarità delle opere non sono definiti. Il modello di finanziamento non è una scelta preliminare, ma una conseguenza della definizione della governance. La sequenza logica è quindi questa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Definire il modello giuridico-organizzativo: Chi saranno i soggetti intestatari e responsabili? (es. una Cooperativa di Comunità, un Consorzio di gestione, un'Azienda Agricola in capo al Comune).</i> 2. <i>Assegnare ruoli e obblighi: Chi gestisce i ricoveri? Chi manutene le strade? Chi ha la titolarità per accedere ai bandi?</i> 3. <i>Scegliere il modello di finanziamento conseguente: Solo a questo punto si potrà valutare lo strumento di reperimento fondi più idoneo (bandi pubblici, crowdfunding, adozioni, fondazioni) in base alla natura giuridica del soggetto responsabile.</i> <p><i>Iniziativa come Ager Oliva o la Fondazione Manarola funzionano perché risolvono il primo punto, offrendo a finanziatori e istituzioni un interlocutore chiaro e affidabile. Senza questo passaggio, qualsiasi discussione sulle risorse è prematura.</i></p>	<p>i) <i>“ “ Nessun finanziatore, pubblico o privato, investirà in un progetto dove i diritti, i doveri e la titolarità delle opere non sono definiti. Il modello di finanziamento non è una scelta preliminare, ma una conseguenza della definizione della governance..... Definire il modello giuridico-organizzativo: Chi saranno i soggetti intestatari e responsabili? (es. una Cooperativa di Comunità, un Consorzio di gestione, un'Azienda Agricola in capo al Comune). “</i></p>	<p>i') <i>In questo peculiare strumento urbanistico non conta tanto la titolarità quanto, fatto rilevante, che si mettano a disposizione di tutti i potenziali attori, pubblici e privati, gli strumenti di intervento. A questo proposito la L.R. n° 18/1996 è chiara: gli enti pubblici (Comune) possono sostituirsi ai proprietari per la rimessa a coltura delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. Essi hanno gli strumenti per sostituirsi ai proprietari inadempienti, con il solo obbligo di coordinamento. Ma queste sono scelte politiche, che non spettano ad un Piano urbanistico</i></p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 1. Dichiarazione dello stato di abbandono dei terreni incolti e non sufficientemente coltivati, individuando gli appezzamenti suscettibili di richiesta di coltivazione secondo la l.r. 18/1996 per poter procedere da parte dell'amministrazione comunale all'assegnazione temporanea delle terre a cooperative, aziende agricole o giovani imprenditori interessati al recupero dell'olivicoltura.).</p>	<p>l) <i>Valgono qui le considerazioni fatte all'art. 3.1.7. in merito alla determinazione dei terreni incolti. Per quanto riguarda la loro assegnazione (attività qui considerata, opportunamente, a carico dell'amministrazione comunale) occorre definire i termini di concessione e le modalità di pubblicazione dei bandi di assegnazione</i></p>	<p>l') Come scritto sopra sono scelte politiche, innanzitutto, cui seguono scelte di natura amministrativa (bandi, gare ecc.).</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi <i>Valgono qui le considerazioni fatte all'art. 3.1.7. in merito alla determinazione dei terreni incolti. Per quanto riguarda la loro assegnazione (attività qui considerata, opportunamente, a carico dell'amministrazione comunale) occorre definire i termini di concessione e le modalità di pubblicazione dei bandi di assegnazione.</i></p>		
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 2. Incentivare consorzi agricoli e cooperative per la gestione collettiva degli oliveti, riducendo i costi di manutenzione e raccolta 3. Promuovere reti di agricoltori locali che possano condividere attrezzature, manodopera e risorse</p>	<p>m) <i>“ Per poter proporre e facilitare la costituzione di cooperative o consorzi, fornendo modelli statutari e protocolli di affidamento dei terreni, è necessario che il Piano abbia già elaborato una strategia chiara e sostenibile... ”</i></p>	<p>m') La strategia del Piano è estremamente chiara: il recupero degli oliveti sulle colline sovrastanti l'abitato e la costa di Lerici</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi <i>Per poter proporre e facilitare la costituzione di cooperative o consorzi, fornendo modelli statutari e protocolli di affidamento dei terreni, è necessario che il Piano abbia già elaborato una strategia chiara e sostenibile e che abbia definito:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>La tempistica realistica del recupero;</i>• <i>La quantificazione certa degli investimenti;</i>• <i>L'individuazione delle risorse pubbliche e/o private per attuarli.</i> <p><i>Senza questo quadro strategico, ogni invito alla cooperazione rimane un'esortazione priva di fondamento</i></p>		



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 4. Ai sensi della l.r. 440/1978 e l.r. 18/1996 individuazione di appezzamenti di terreno potenzialmente soggetti ad esproprio per pubblica utilità</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi punto 4 <i>Vale quanto indicato al precedente punto 3.1.7.2. cioè: L'esproprio non può essere "potenziale" in senso pianificatorio generico ma richiede una dichiarazione di pubblica utilità. Utilizzare una tale procedura prima di aver elaborato un piano attuativo concreto del progetto nel suo insieme, senza quindi riuscire a dimostrare che l'imprescindibile necessità pubblica dell'opera sia superiore all'interesse privato alla proprietà, rischia di configurarsi in un eccesso di potere esponendo l'amministrazione pubblica sicuri ricorsi.</i></p>	<p>n) <i>“ L'esproprio non può essere “potenziale” in senso pianificatorio generico ma richiede una dichiarazione di pubblica utilità. “</i></p>	<p>n') vedi quanto esposto più sopra alla lett. d)</p>
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 5. Favorire l'accorpamento delle superfici delle aziende agricole verso unità colturali più razionali ed economicamente valide, anche attraverso il recupero di alcune delle superfici forestali incluse nella Banca regionale della terra, secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 marzo 2014, n.4</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi punto 5 <i>L'accorpamento deve essere volontario o incentivato, non può essere imposto ma proposto a fronte di un progetto come ai punti 2) e 3).</i></p>	<p>o) <i>“ L'accorpamento deve essere volontario o incentivato, non può essere imposto ma proposto a fronte di un progetto... “</i></p>	<p>o') Il Piano in oggetto è un Piano di Recupero Agrario: non pare che ci possa essere uno studio agronomico dietro di esso? La soglia di 1000 mq favorisce il recupero da parte di piccoli proprietari o di coltivatori hobbisti non professionisti, dato che si tratta di curare al massimo 40 piante</p>
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 6. Superficie minima Considerato che tutte le aree nell'ambito di recupero agricolo rec-agr. 1 ricadono in zona col- iss del PTCP (ass. vegetazionale) si definisce in 1.000 mq. La superficie minima dell'ambito oggetto di richiesta di coltivazione di cui al precedente punto 1) tramite Piano di sviluppo ai sensi dell'art. 6 della l.r. 18/1996 nel caso si provveda all'assegnazione temporanea delle terre da parte dell'ente pubblico. Nel caso il recupero venga richiesto ai sensi della l.r. 18/1996 il Piano di sviluppo dovrà riguardare una superficie minima di almeno 1,4 ha (con unità lavorative pari a 200 giornate lavorative di coltura).</p> <p>Osservazione all'articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi punto 6 <i>La definizione di soglie minime è ammissibile ma deve essere motivata agronomicamente e in coerenza con un progetto che ne evidenzi l'utilità. Valgono sempre le considerazioni sopra.</i></p>	<p>p) <i>La definizione di soglie minime è ammissibile ma deve essere motivata agronomicamente e in coerenza con un progetto che ne evidenzi l'utilità. Valgono sempre le considerazioni sopra.</i></p>	<p>p') Il Piano in oggetto è un Piano di Recupero Agrario: non vi pare che ci possa essere uno studio agronomico dietro di esso ? La soglia di 1000 mq favorisce il recupero da parte di piccoli proprietari o di coltivatori hobbisti non professionisti, dato che si tratta di curare al massimo 40 piante</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 7. Salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici a partire dall'analisi idrogeomorfologica e idrologica e delle aree terrazzate.</p> <p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 7 <i>Premesso che l'analisi idrogeomorfologica dovrebbe essere la base della progettazione, quindi prioritaria rispetto agli interventi, già delineati nei punti precedenti, su strade, canali e terrazzamenti, come per tutti i punti precedenti è altrettanto fondamentale definire chi debba fare l'analisi, con quali fondi, entro quando e secondo quali protocolli tecnici e con quali conseguenze vincolanti per le scelte progettuali.</i></p>	<p>q) <i>Premesso che l'analisi idrogeomorfologica dovrebbe essere la base della progettazione.... è altrettanto fondamentale definire chi debba fare l'analisi.... secondo quali protocolli tecnici</i></p>	<p>q') Il documento di analisi idrogeomorfologica c'è, ma forse è sfuggito, nella sua complessità. In esso -in sintesi- si scrive che i maggiori problemi derivano dalle aree esterne, a monte dell'area di Piano. La pulizia dei rii e il riattamento delle sistemazioni agrarie a terrazze prevista dal Piano dovrebbero mitigare gli influssi nefasti degli squilibri che si generano nelle aree esterne a quella del PRA, evidentemente non gestite in maniera ottimale.</p>
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 8. Manutenzione o realizzazione di sistemi di drenaggio per evitare erosioni e ristagni idrici e evitare ristagni idrici e manutenzioni del letto dei rii e delle loro sponde. 9. Garantire in particolare la sistemazione spondale della parte alta del canale San Lazzaro. 10. Ripristino/manutenzione delle fasce terrazzate e dei muretti a secco per migliorare il drenaggio e contrastare il dissesto idrogeologico</p> <p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punti 8/9/10</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Anche questo punto, essenziale, rischia di essere solo una dichiarazione d'intenti generica senza l'individuazione di un soggetto titolare legalmente responsabile della manutenzione. Senza chiarire chi paga, chi fa e chi risponde dei danni, questa previsione è lettera morta e, come già visto per la sistemazione spondale, apre la porta ad abusi o inazione.</i> <i>Il richiamo specifico al canale San Lazzaro, necessario per il ripristino della viabilità per l'accesso agli oliveti dell'area 2, presenta le stesse criticità giuridiche fondamentali viste sopra. Il problema non è la necessità dell'intervento (che può essere reale), ma la mancanza di un percorso per realizzarlo.</i> <i>La proposta di ripristinare i muretti a secco è culturalmente simbolica e tecnicamente cruciale. Tuttavia, nel contesto di questo Piano, è privo di qualsiasi meccanismo attuativo reale, che ripete tutte le criticità già viste negli altri punti.</i> 	<p>r) <i>[manutenzione rii e canali] Anche questo punto, essenziale, rischia di essere solo una dichiarazione d'intenti generica senza l'individuazione di un soggetto titolare Il richiamo specifico al canale San Lazzaro, necessario per il ripristino della viabilità per l'accesso agli oliveti dell'area 2, presenta le stesse criticità giuridiche</i></p> <p><i>La proposta di ripristinare i muretti a secco è tecnicamente cruciale., è privo di qualsiasi meccanismo attuativo reale”</i></p>	<p>r') I soggetti responsabili della manutenzione spondale dei rii possono essere facilmente individuati, a partire dal Regio Decreto n° 523 del 1904, sino alle nostre Leggi Regionali n° 12/2015 e n° 15/2025 e dal Codice Civile (art. 914). Il Sindaco del Comune ha poi la potestà di emettere un'ordinanza (o il Comune di far approvare un Regolamento) per la gestione spondale straordinaria o ordinaria dei rii, quindi non si vede dove sia il problema.</p> <p>In realtà in un'area che si trova in prossimità del territorio del Piano esiste già il cantiere di una scuola per il recupero dei muretti a secco (Scuola italiana della pietra a secco), gestita da una Fondazione locale.</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

riferimento al documento del P.R.A. - testo dell'osservazione	sintesi contenuto	risposta
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 11. Recupero dei piccoli edifici di valore storico/testimoniale già adibiti alla coltivazione. 12. Oltre al recupero dei piccoli edifici di cui al punto precedente per favorire le dimensioni minime dei piani di sviluppo consentire la realizzazione di piccoli depositi attrezzi, nel rispetto delle norme paesaggistiche rigorose del PTCP e del Parco, meglio se gestiti in forme consortili e distribuiti in correlazione con il sistema dell'accessibilità</p>	<p>s) Questo punto, non risulta adeguatamente collegato alle attività di recupero agricolo, né viene definita la filiera delle azioni e dei soggetti che dovrebbero farsene carico. Anche in questo caso manca un inquadramento operativo ...per il recupero dei piccoli edifici destinati al deposito degli attrezzi: in assenza di una chiara strategia attuativa e gestionale, rischia di rimanere privo di ricadute operative.</p>	<p>s') Si ribadisce che la strategia del PRA è chiara: il recupero degli oliveti storici in un'area vocata e tuttavia se si esamina la normativa oltre che la relazione illustrativa molte correlazioni tra le attività agricole e gli interventi edilizi sono previste ed articolate</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 11 <i>Questo punto, che appare strategico per la riuscita complessiva del progetto, non risulta adeguatamente collegato alle attività di recupero agricolo, né viene definita la filiera delle azioni e dei soggetti che dovrebbero farsene carico. Anche in questo caso manca un inquadramento operativo che consenta di comprendere come tali interventi si integrino concretamente nel processo di ripristino produttivo degli oliveti.</i></p> <p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 12 <i>Le medesime considerazioni valgono per il recupero dei piccoli edifici destinati al deposito degli attrezzi, intervento peraltro coerente con le esigenze di un'effettiva attività agricola, ma che, in assenza di una chiara strategia attuativa e gestionale, rischia di rimanere privo di ricadute operative.</i></p>		
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 13. Potenziare l'accessibilità ai fondi coltivati/coltivabili a attraverso interventi infrastrutturali sulle strade interpoderali ed i sentieri esistenti, anche con sistemi meccanizzati.</p>	<p>t) Anche questo obiettivo, come i precedenti (punti 8, 9, 10), è condivisibile ma inattuabile perchè ha una precondizione irrisolta: l'individuazione della titolarità e della gestione di queste infrastrutture.</p>	<p>t') Titolarità e gestione devono essere definiti a posteriori e sono frutto di scelte politiche che si possono ben appoggiare agli strumenti tecnici messi a disposizione dal PRA.</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 13 <i>Anche questo obiettivo, come i precedenti (punti 8, 9, 10), è condivisibile ma inattuabile perchè ha una precondizione irrisolta: l'individuazione della titolarità e della gestione di queste infrastrutture.</i></p>		
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 14. Recupero dei percorsi di origine storica nel rispetto delle loro caratteristiche materiche formali.</p>	<p>u) [recupero percorsi storici] questo obiettivo, per quanto culturalmente apprezzabile, risulta astratto e apparentemente decontestualizzato</p>	<p>u') La contestualizzazione avverrà con il progredire dell'attuazione del PRA, sia in rapporto all'estensione dei lotti di intervento, sia in rapporto alla possibile realizzazione in punti diversi delle diverse aree, realizzazione sempre governata però dall'omogeneità dei criteri operativi unitari. La questione peraltro non è stata fatta oggetto di particolari prescrizioni da parte della Soprintendenza</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 14 <i>Anche questo obiettivo, per quanto culturalmente apprezzabile, risulta astratto e apparentemente decontestualizzato, poiché tratta il percorso come un fine estetico in sé, scollegato dalla sua funzione originaria di servizio all'agricoltura. In assenza di un progetto coordinato che ne definisca gli aspetti progettuali, la titolarità e la gestione, si sospende ogni giudizio sulla sua reale opportunità.</i></p>		
<p>Articolato della Relazione illustrativa punto 3.1.12 Riepilogo degli obiettivi 15. Rimozione della vegetazione infestante (arborea, arbustiva ed erbacea) per prevenire incendi e migliorare la gestione agronomica.</p>		<p>v') valgono in proposito i pareri degli Enti preposti alle valutazioni ambientali naturalistiche quali il Parco e l'Arpal [vedi]</p>
<p>Osservazione alla Relazione illustrativa punto 3.1.12 obiettivi punto 15 <i>Vale per questo tutto quanto già esposto nei punti precedenti.</i></p>		

CONCLUSIONI: le osservazioni proposte richiamano esigenze ed obiettivi in larga misura presenti nel P.R.A. Le problematiche sollevate riguardano soprattutto aspetti gestionali del piano stesso, a partire da una lettura analitica ad ogni punto dell'Osservazione di Legambiente della Relaz. illustr., senza mai fare riferimento alle norme di conformità delle 3 Aree, norme che chiariscono molte questioni poste e che hanno effettiva valenza, sotto il profilo giuridico, per l'attuazione del piano. Con riferimento alle puntuali risposte date più sopra, non vi sono modifiche da introdurre nel Piano di recupero agrario, in accoglimento dell'osservazione di Legambiente del 11/01/2026 prot. Arrivo 931.

nome File:	D4_controded_PRA	Data	9-03-2026	REVISIONE	A	Pagina 9 di 14
D4 CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		aggiornamenti				



D4.2

OSSERVAZIONE di ITALIA NOSTRA al P.R.A del 16/01/2026 prot. Arrivo 1684

testo dell'osservazione	risposta
<p><i>Plaudiamo alla volontà di dare impulso alla attività agricola, in particolare alla ripresa della coltivazione dell'oliveto, cosa che nessuna altra Amministrazione aveva mai fatto con un Piano, talmente particolareggiato da restare fuori delle elaborazioni del PUC, pur essendo un Progetto essenziale.</i></p>	<p>Si ringrazia per l'apprezzamento del nostro lavoro. Il P.R.A. è incardinato sulla L.R.23/2018, autonoma rispetto alla L.R.36/1997 che disciplina i PUC, e funzionale in particolare con gli obiettivi peculiari del recupero agrario</p>
<p><i>La disponibilità del suolo è la condizione tutta da creare e perché ciò si concretizzi, a Noi pare necessaria un'azione di concertazione "dal basso"; "si può fare subito", come auspicato in sede di presentazione del Progetto Preliminare, non vale, come, del resto, non vale vagheggiare l'esproprio per ragioni di pubblica utilità in quanto appare come una azione impositiva, se non dettata da una capillare presa di coscienza, appunto, "dal Basso". La presa di coscienza "dal basso" è una indicazione, una modalità di lavoro che proviene direttamente, e molto apprezzata, dal prof. Chirico, presente il Vicesindaco Marco Russo, quando proponeva, interviste, invio di schede, allo scopo di conoscere le aspettative, il "sentire" della gente a proposito del PUC in corso di redazione, e di cui il PRA, di cui si tratta, dovrebbe far da contenuto "essenziale" in quanto l'oliveto, da Noi, è il collante, che caratterizza il Nostro paesaggio, puntinato di fabbricati ruderali, di cui si auspica il recupero.</i></p>	<p>Il "si può fare subito" significa che il P.R.A. può essere subito attivato, essendo strumento urbanistico autonomo. L'espropriazione per pubblica utilità è nella legislazione italiana dall'anno 1865 e quindi è uno strumento che ha una sua validità, confermata nel corso di oltre un secolo e mezzo. Essa va adottata appunto nei casi di necessità che potrebbero configurarsi in una zona dove la proprietà fondiaria è estremamente parcellizzata. Ricordiamo che la procedura è attivata per pubblica utilità e quindi la cittadinanza di Lerici, nell'eventuale caso di attivazione, potrebbe trarne solo vantaggio</p>
<p><i>Il recupero di fabbricati esistenti è cosa già possibile in adozione del corollario legislativo vigente, al contrario, per ciò che riguarda la costruzione di nuovi fabbricati a conforto dell'attività agricola, non possiamo che essere contrari in quanto quest'ultimi andrebbero a raddoppiare la dotazione esistente, e necessariamente, in quanto a dotazione di servizi infrastrutturali, andrebbero ad aggravare una situazione già precaria dal punto di vista idrogeologico (e paesaggistico).</i></p>	<p>La costruzione di manufatti al servizio dell'agricoltura (ACCESSORI piccoli depositi attrezzi) non è una disposizione del presente P.R.A. ma consegue da una norma già operante del Parco (art. 07 del PROGRAMMA DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI IN AREA PROTETTA O CONTIGUA del Parco Montemarcello) norma che ne disciplina anche precise dimensioni, del tutto rispettose della tutela ambientale e paesistica dei siti. Il P.R.A. pone poi condizioni ulteriormente tutelanti: "la realizzazione di un nuovo manufatto agricolo è condizionata dall'assenza nel lotto di intervento di un manufatto preesistente, il cui recupero edilizio e rifunzionalizzazione (interventi a.) sono prioritari". (vedi camp 8 lett. L) delle norme di conformità del P.R.A</p>
<p><i>La rimessa a coltura dell'oliveto non può riguardare una "particolare zona" ma deve essere un procedimento "aperto", strutturale, rivolto a tutto il territorio, evitando di cadere in modelli come quelli in atto tra Monte Castiglione e la Madonnetta, dove la ripresa dell'oliveto è una lottizzazione.</i></p>	<p>Si, la ripresa dell'oliveto, pur partendo per necessità da alcune zone più semplici da recuperare, dovrebbe essere -negli auspici- estesa a tutti gli ambiti</p>

CONCLUSIONI: le osservazioni proposte richiamano esigenze ed obiettivi in larga misura presenti nel P.R.A. Le problematiche sollevate, al fine di scongiurare ricadute negative sul paesaggio e/o impatti sull'ambiente sono tutte superate dalle norme di conformità del P.R.A. declinate per le tre aree componenti il perimetro dell'ambito di recupero agrario, norme tecniche, che, in tutta evidenza, non sono state sufficientemente approfondite nell'esame da parte del proponente. Con riferimento alle puntuali risposte date più sopra Non vi sono pertanto modifiche da introdurre nel Piano di recupero agrario, in accoglimento dell'osservazione di ITALIA NOSTRA al P.R.A del 16/01/2026 prot. Arrivo 1684.



D4.3

OSSERVAZIONE del CIRCOLO PD al P.R.A del 15/01/2026 prot. Arrivo 1500

testo dell'osservazione	risposta
<ul style="list-style-type: none"> • Constatato che la ripresa dell'agricoltura e dell'olivicoltura siano un dovere di chi intende amministrare in una visione sinergica tra insediamenti antropici e tutela dello sviluppo di attività economiche ecocompatibili • Ritenuto che le iniziative pianificatorie, che abbiano la finalità di una programmazione nell'ottica di cui sopra, possano essere condivisibili, <p>si evidenziano alcune perplessità, per le quali non ci si può esimere dal rilevarne l'importanza, tanto da porle all' attenzione del Consiglio Comunale.</p> <p>Nelle premesse della delibera CC n.38 del 28.11.2025 si legge:</p> <p><i>"...Considerato che, nell'ottica di una aggiornata rivisitazione della strumentazione pianificatoria che l'Ente sta sviluppando, si rende necessario predisporre in via parallela una pianificazione inerente il Recupero Agrario per una cospicua parte di territorio, con un'attuazione efficace e proceduralmente molto più rapida, rispetto al tramite la definizione della nuova Pianificazione Territoriale in atto..."</i></p> <p>Da tale premessa emerge, quindi, che quasi tutti i versanti terrazzati del comune con impianti arborei di olivo, ancorché non produttivi, possano essere interessati a iniziative di ripresa dell'attività agricola.</p> <p><u>Si osserva pertanto che:</u></p> <p>A) In merito alla perimetrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'intervento avesse voluto essere produttivo di effetti positivi, avrebbe potuto comprendere tutte le aree comunali di abbandono dell'olivicoltura, ci chiediamo quindi perché limitarlo alle sole aree di La Serra e Tellaro; • evidenziamo e osserviamo che i benefici prospettici debbano essere distribuiti in tutte le zone ove sia prevedibile la ripresa dell'olivicoltura stessa; • le aree individuate nel Piano sono storicamente vocate ad altro tipo di attività antropiche molto legate alla valorizzazione immobiliare e allo sviluppo del portafoglio di importanti società e munifici privati che si occupano e preoccupano piuttosto di ottimizzare i modi e i tempi per mettere a reddito immobili piuttosto che oliveti. 	<p>A) La Legge regionale n° 23/2018 richiede che si individui un "ambito territoriale" in cui si possa attuare un Piano di Recupero Agrario uno strumento urbanistico "operativo" autonomo rispetto alla pianificazione generale del territorio [PUC] che parte dal riconoscimento di un perimetro con condizioni agrarie critiche largamente prevalenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>terre agricole abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate</i> • <i>areali coinvolti da processi di forestazione in presenza di terrazzamenti o qualificazione catastale che confermi il precedente uso agricolo</i> • <i>edifici rurali, serre dismesse, agglomerati edilizi e borghi in contesti agricoli, abbandonati o degradati</i> <p>in cui proporre obiettivi unitari di recupero significativamente estesi per gli esiti quantitativi e qualitativi sia sulla riattivazione funzionale sia nel nostro caso sull'ambiente ed il paesaggio (oliveto storico di Lerici)</p> <p>L'attività puntuale di recupero di oliveti in parti diverse del territorio comunale non è certo attività inibita e può essere favorita in maniera generica anche dal PUC.</p> <p>Si stenta a credere sia possibile classificare l'ambito territoriale del P.R.A. del Comune di Lerici come "storicamente vocato" alla "valorizzazione immobiliare": una postura che sembra derivare da un disconoscimento totale della storia e dai valori ambientali e paesistici presenti e passati.</p>



testo dell'osservazione	risposta
<p>B) Focalizzare l'attenzione degli Amministratori al rischio che venga utilizzato il viatico della semplificazione delle procedure per realizzare nuova viabilità propedeutica a rendere appetibili immobili piuttosto che oliveti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere necessariamente previste idonee garanzie fideiussorie per assicurare la corretta realizzazione degli interventi previsti e al fine di scongiurare un uso speculativo soprattutto in merito al tracciamento di nuova viabilità ancorché a scopo agricolo, con indicazione di massimali tali da vanificare ogni possibile intento speculatorio; • da verifica delle anagrafiche dei mappali e delle aree risulta che la superficie di maggiore consistenza interessata dalla misura è di proprietà di una società nota, anche per notevoli pregresse iniziative di pubblico rilievo, di cui sarà necessario verificare effettiva operatività. <p>C) Il buon esito della progettualità può essere fortemente condizionato dalla adesione di coloro che hanno in mano i destini dell'area di maggior superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessario approfondire in merito alla adesione al progetto della proprietà di quelle estese aree ed importanti superfici. 	<p>B) è sufficiente esaminare l'apparato delle norme di conformità del P.R.A. per capire che gli scenari paventati dalle considerazioni dell'osservazione sono scongiurati in partenza, in primis, per la presenza della normativa del Parco del tutto sovraordinata rispetto al P.R.A. che rimane unico riferimento per le tipologie di intervento degli operatori sia sulle costruzioni edilizie, sia sulle infrastrutture viarie. [vedi campo 8 delle norme di conformità del PRA]</p> <p style="text-align: center;">tese a scongiurare</p> <p>C) l'asserzione "coloro che hanno in mano i destini dell'area di maggior superficie" è inappropriata, perché sembra prefigurare non meglio identificati potenziali destini difformi da quelli disegnati e previsti dal recupero agrario dell'Area.</p>

CONCLUSIONI: le osservazioni proposte richiamano problematiche sollevate, al fine di scongiurare il pericolo di interventi che sub-specie del recupero agrario agevolino invece operazioni edilizie e/o infrastrutturali volte alla speculazione edilizia, del tutto negate dalle norme di conformità del P.R.A. declinate per le tre aree componenti il perimetro dell'ambito di recupero agrario, norme tecniche, che, in tutta evidenza, non sono state sufficientemente approfondite nell'esame da parte del proponente. Con riferimento alle puntuali risposte date più sopra, non vi sono pertanto modifiche da introdurre nel Piano di recupero agrario, in accoglimento dell'osservazione del CIRCOLO PD di Lerici al P.R.A del 15/01/2026 prot. Arrivo 1500.



D4.4

OSSERVAZIONE di BERNARDO RATTI al P.R.A del 20/02/2026 prot. Arrivo 1801

testo dell'osservazione	risposta
<p>1) “ Il Piano di Recupero Agrario (PRA), come presentato, è, ad oggi non definito nelle linee e negli intendimenti finali, con punti poco chiari su chi saranno gli attori e su come sarà sviluppato.”</p>	<p>1) Il P.R.A. è uno strumento urbanistico “operativo” autonomo, che predispone una serie di norme che disciplinano gli interventi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte di un possibile insieme di operatori coinvolti, • articolandone le tipologie e le modalità in funzione dell'estensione territoriale in maniera ordinata e coerente [vedi campo 8 delle norme di conformità del PRA] • sulla base di determinate finalità poste dalla Legge regionale n° 23/2018 [vedi campo 7 delle norme di conformità del PRA] <p>Il P.R.A. del Comune di Lerici è dunque uno strumento urbanistico a tutti gli effetti pur nel campo ristretto del “recupero agrario”</p>
<p>2) Il PRA, come detto in premessa, e il recupero degli oliveti, può essere sicuramente un presidio del territorio ed un investimento più sociale ed ambientale che economico, ma come è presentato risulta “limitativo” anche per la stessa legge 23.</p>	<p>2) Non è chiaro perché risulti limitativo per la L.R. 23/2018;</p>
<p>3) Il Piano di Recupero Agrario (PRA) deve necessariamente coinvolgere, peraltro alcuni già individuati nella delibera, altri Enti da cui acquisire pareri, tra cui: PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA (in attesa, tra l'altro, del Piano Integrato del Parco stesso); AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE; SETTORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE LIGURIA; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DELLA SPEZIA; COMUNE DI AMEGLIA.</p>	<p>3) Gli Enti istituzionali obbligatoriamente coinvolti nella valutazione del P.R.A. hanno già espresso il loro parere, sostanzialmente positivo, e hanno fatto alcune precisazioni in ordine alle successive fasi di attuazione, cui è stata data dettagliata risposta, senza dover procedere né all'obbligo di VAS né ad introdurre modifiche normative al Piano.</p>
<p>4) Coinvolgimento nel processo del PRA dei proprietari dei terreni e dei residenti della Serra e di Tellaro. Necessaria una campagna promozionale dei proprietari per capire e ascoltare le loro volontà. A mio avviso, prima sarebbe necessario il coinvolgimento e il consenso dei proprietari-residenti, poi pensare alle infrastrutture.</p>	<p>4) Il Piano nasce per dare ai proprietari dei terreni uno strumento il più possibile semplice per il recupero delle loro proprietà ad oliveto (e non per altro scopo). Se l'accordo di programma previsto avrà attuazione, le pratiche burocratiche necessarie per il recupero, a carico (e a spese) dei singoli proprietari avranno un deciso taglio, portando loro un notevole vantaggio, sia di tempo che economico.</p>
<p>5) Espropri. Per un ente come un Comune, l'eventuale esproprio deve essere l'“<i>extrema ratio</i>”, condiviso, discusso e presentato a proprietari/residenti e avere una reale e imprescindibile utilità pubblica. Senza una reale condivisione o vera necessità ben avvalorata, pone l'ente, un comune peraltro, a possibili e lunghi ricorsi</p>	<p>5) L'espropriazione per pubblica utilità è nella legislazione italiana dall'anno 1865 è uno strumento la cui validità è confermata nel corso di oltre un secolo e mezzo. Essa va adottata appunto nei casi di necessità che potrebbero configurarsi in una zona dove la proprietà fondiaria è estremamente parcellizzata.</p> <p>Riteniamo che il P.R.A. sia un atto di natura ed efficacia equivalente ad uno strumento urbanistico generale (DPR n° 327/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità Titolo II, art. 8, comma 1), quindi perfettamente idoneo alla preordinazione di una qualsiasi procedura di esproprio, se necessaria.</p>
<p>6) Il recupero di “piccoli edifici”, per la sua complessità, anche finanziaria, non ha una spiegazione ben definita e un vero progetto a supporto. Il rischio che rimanga ristretto nelle “idee” è concreto</p>	<p>6) Il recupero di “piccoli edifici” costituisce un corollario dell'insieme degli interventi preminenti, che attengono al recupero dell'oliveto. La normativa del Parco sovraordinata in materia edilizia, costituisce il quadro normativo di riferimento</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

testo dell'osservazione	risposta
<p>7) Il recupero e l'allargamento di alcuni sentieri, anche condivisibile, (Area 2 ad esempio) per il "passaggio" di piccoli trattori altri mezzi atti alla "ricolonizzazione" dei siti, deve avere un reale progetto di fattibilità, sia per verificarne la reale utilità, sia per le risorse finanziarie, sia, <u>maggiormente, per la sostenibilità ambientale e paesaggistica</u>, andando a operare in un contesto naturale prezioso.</p>	<p>7) Il recupero dei sentieri sarà definito da chi attuerà il Piano, nell'ambito di una serie di norme previste dal P.R.A. stesso ed -eventualmente- dal Piano del Parco di Montemarcello, Magra, Vara, che è sovraordinato. Per altro le norme di indirizzo qualitativo del PRA indicano anche con allegati grafici le modalità attuative recupero corrette per il recupero dei sentieri [vedi campo 17 delle norme di conformità del PRA]</p>
<p>8) Portesone. Poco chiaro il ruolo del Comune di Lerici e del PRA in un'area fondiaria privata.</p>	<p>8) Il recupero del Borgo di Portesone è citato all'interno del P.R.A., ma non è normato, perché pur essendo compreso nell'Area 3 dell'ambito di recupero agrario, comporta interventi edilizi ed infrastrutturali che sono disciplinati dal Piano del Parco di Montemarcello, Magra, Vara</p>
<p>9) Promozione per offrire il recupero a soggetti "terzi". Sono stati fatti gli esempi del Tigullio e delle 5 Terre per rendere appetibile la gestione di terreni all'interno dell'area del PRA da parte di non meglio identificata "comunità internazionale". L'idea è sicuramente interessante, ma manca, anche in questo caso, tutto il contorno giuridico, finanziario, strumentale, gestionale. Al di là dell'entusiasmo dei proponenti e progettisti del PRA, la proposta non è definita.</p>	<p>9) L'argomento richiama la questione della natura del piano, che predispone proprio il quadro di regole dando corpo al <i>contorno giuridico, finanziario, strumentale, gestionale</i>.</p>
<p>10) Assegnazione dei terreni individuati. Non sono definiti i termini</p>	<p>10) I termini li definisce la L.R. n° 18/1996, che è piuttosto chiara in questione. L'adozione del P.R.A. consente al Comune di Lerici di diventare soggetto attivo in questa procedura.</p>
<p>11) Accorpamento degli appezzamenti. Necessario la condivisione, non deve essere imposto. "</p>	<p>11) Il riordino fondiario sarà gestito ai sensi della L.R. n° 18/1996, che prevede una procedura ben precisa, che salvaguarda i proprietari non assenteisti .</p>
<p>12) Equilibri e analisi idrogeologici. Essendo, il contrasto al dissesto idrogeologico, uno dei punti più importanti e una delle motivazioni principali per il recupero degli oliveti come da PRA, è necessario capire ruoli, coperture finanziarie, indagini tecniche e morfologiche. "</p>	<p>12) Le analisi di dettaglio in materia sono contenute nella relazione geologica allegata al P.R.A. e gli interventi sono disciplinati nel campo 18 delle norme di conformità del PRA</p>
<p>13) Potenziamento accessibilità ai fondi coltivati e/o coltivabili con interventi infrastrutturali sulle strade interpoderali e sentieristica esistente "anche con sistemi meccanizzati". Oltre quanto detto al precedente punto "7" sull'allargamento della sentieristica per "mezzi meccanici", questo punto è ancora meno capibile. Si parla di "cremagliere" portando, anche in questo caso, l'esempio delle 5 Terre e delle loro "conosciute" cremagliere a supporto della coltivazione dei vitigni e del trasporto dell'uva. Tale esempio e tale collegamento NON ha molto senso nel contesto dell'area in individuata dal PRA: alle 5 Terre, considerando solo la coltivazione dell'ultimo secolo, avevamo una coltura consolidata, un utilizzo dei siti e una produzione annuale di uva. Solo successivamente e per reale necessità, cambiando anche i tempi e con il rischio di abbandono di tale coltura caratteristici, sono stata installate e utilizzate le "cremagliere". Successivamente però e dopo accertata necessità. Qua la proposta è preventiva ed ha poco senso. Anche in relazione ad un reale ritorno della coltivazione dell'olio e del ripristino degli oliveti, tra l'altro lunga (potature, attesa di qualche anno per la produzione, annualità di produzione diverse: l'olivo produce ogni anno in modo diverso per quantità e qualità; cambiano le rese, il clima influisce con, purtroppo spesso, raccolti scarsi). Quindi, la possibilità di inserimento di eventuali cremagliere o altri mezzi meccanici, potrebbe avvenire, nel caso, solo successivamente, dopo qualche anno, dopo la verifica di effettivi utilizzi e di produzione di olio. La fretta rischierebbe, oltre a costi progettuali e d'installazione importanti (cantieri inclusi) di avere ripercussioni pesanti e invasive a livello ambientale.. "</p>	<p>13) Si ritiene che gli interventi infrastrutturali abbiano senso; intervenendo in maniera limitata (le cremagliere costano) è possibile portare a coltura gli appezzamenti paesaggisticamente più significativi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni del Parco regionale e della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la Liguria che auspicabilmente- saranno definite una volta per tutte nell'ambito di un accordo di programma tra le Amministrazioni</p>
<p>CONCLUSIONI: le osservazioni proposte richiamano esigenze ed obiettivi in larga misura presenti nel P.R.A. Le problematiche sollevate riguardano soprattutto aspetti gestionali del piano stesso, al fine di scongiurare il pericolo di fasi attuative scomposte o non condivise dagli stessi operatori o con ricadute nocive sul paesaggio e sull'ambiente. Sembra che non sia stato adeguatamente approfondito tutto l'apparato normativo di conformità delle 3 Aree, norme che chiariscono molte questioni poste e che hanno effettiva valenza, sotto il profilo giuridico, per l'attuazione del piano. Con riferimento a tutte le puntuali risposte date più sopra, non vi sono pertanto modifiche da introdurre nel Piano di recupero agrario, in accoglimento dell'osservazione di BERNARDO RATTI al P.R.A del 20/02/2026 prot. Arrivo 1801</p>	

nome File:	D4_controded_PRA	Data 9-03-2026	REVISIONE	A	Pagina 14 di 14
D4 CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE		aggiornamenti			

Comune di Lerici (Sp), Prot. N. 0009909 del 13-03-2026 in arrivo